

STATUTO

TITOLO I – DENOMINAZIONE, SEDE, OGGETTO, DURATA E DOMICILIO

Articolo 1

(Denominazione)

È costituita una società per azioni denominata “**EHI! S.p.A.**” (di seguito la “**Società**”). La denominazione della Società potrà essere scritta con qualunque forma grafica e con caratteri minuscoli e/o maiuscoli.

Articolo 2

(Sede)

- 2.1 La Società ha sede legale in Milano.
- 2.2 Il Consiglio di amministrazione può trasferire la sede sociale nell’ambito del Comune sopra indicato, nonché – con le formalità previste all’art. 2365 c.c. – nel territorio nazionale, come infra previsto al Paragrafo 25.1; il Consiglio di amministrazione inoltre può istituire e sopprimere ovunque unità locali operative, uffici, stabilimenti, depositi e agenzie, in tutto il territorio dello Stato e anche all'estero.
- 2.3 La sede sociale può essere trasferita all'estero con delibera dell'Assemblea straordinaria dei soci di approvazione del progetto di trasformazione transfrontaliera o internazionale.

Articolo 3

(Oggetto Sociale)

- 3.1 La Società ha per oggetto:

- (i) la ricerca e la selezione di potenziali acquisizioni di partecipazioni in altra/e impresa/e nonché di altre forme di potenziale aggregazione della Società stessa con altra/e impresa/e, da realizzarsi successivamente alla data di inizio delle negoziazioni delle azioni ordinarie della Società sul sistema multilaterale di negoziazione Euronext Growth Milan, eventualmente anche segmento professionale, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (rispettivamente la “**Data di Inizio delle Negoziazioni**”, la “**Quotazione**” e l’“**Euronext Growth Milan**”) attraverso, a mero titolo esemplificativo, ma non limitativo, operazioni di acquisizione con qualunque modalità di legge (ivi inclusa la sottoscrizione di aumenti di capitale e la compravendita) di partecipazioni nella/e impresa/e selezionata/e e/o di conferimento e/o di fusione (ciascuna operazione, a seconda del caso, l’“**Operazione Rilevante**”), nonché la relativa realizzazione e/o perfezionamento con qualunque modalità di legge essa sia attuata; alla realizzazione della potenziale aggregazione di cui sopra la Società avrà a modificare l’oggetto sociale in coerenza con l’aggregazione medesima, ove necessario;
- (ii) la prestazione a favore della/e società *target* (ovvero nei confronti di altra/e società) di servizi di consulenza alle imprese in materia di struttura finanziaria, strategia industriale e organizzazione aziendale, strutturazione di operazioni di finanza straordinaria, ristrutturazione aziendale e del debito e di questioni connesse (ivi incluse a titolo esemplificativo acquisizioni e cessioni di aziende e/o rami d’azienda, fusioni, scissioni, operazioni di ristrutturazione finanziaria e/o riorganizzazioni aziendali o societarie e accesso al mercato del capitale di rischio mediante quotazioni di strumenti finanziari). In ogni caso, è esclusa ogni attività di consulenza in materia di investimenti riservata a particolari soggetti, ovvero qualsiasi altra attività che sia riservata per legge a determinati soggetti.

- 3.2 La Società può compiere inoltre tutte le operazioni strumentali che saranno ritenute utili dal Consiglio di Amministrazione per il conseguimento dell'oggetto sociale con esclusione di attività finanziarie riservate nei confronti del pubblico e di ogni altra attività riservata ai sensi di legge.

Articolo 4

(Durata)

- 4.1 La durata della Società è fissata alla prima tra le seguenti date: (i) il 31 dicembre 2028 e (ii) la data che cade alla scadenza del 24° (*ventiquattresimo*) mese successivo alla Quotazione, ove entro tali date non intervenga l'approvazione dell'Operazione Rilevante e fermo restando che qualora entro tali date sia stato sottoscritto un accordo per la realizzazione dell'Operazione Rilevante che sia oggetto di comunicazione al mercato ai sensi della normativa applicabile, la durata della Società si intenderà automaticamente prorogata fino al 6° (*sesto*) mese successivo alla prima di tali date. In caso di proroga automatica della durata della Società, sarà cura di ciascun amministratore dare comunicazione al competente Registro delle Imprese dell'estensione della durata della Società.
- 4.2 Nel caso in cui l'approvazione assembleare dell'Operazione Rilevante intervenisse prima della scadenza dei 24 mesi (eventualmente esteso di ulteriori 6 mesi) di cui al Paragrafo 4.1 che precede, la durata della Società sarà automaticamente (senza bisogno di alcuna ulteriore delibera e/o approvazione dei soci) prorogata fino al 31 dicembre 2100.

Articolo 5

(Domicilio)

Il domicilio dei soci, degli amministratori, dei sindaci e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti e degli altri aventi diritto ad intervenire alle assemblee, per quanto concerne i rapporti con la Società, è quello risultante dai relativi libri sociali. In caso di mancata indicazione si fa riferimento, per le persone fisiche, alla residenza anagrafica e, per i soggetti diversi dalle persone fisiche, alla rispettiva sede legale.

TITOLO II – CAPITALE, AZIONI, CONFERIMENTI, FINANZIAMENTI, OPA E RECESSO

Articolo 6

(Capitale sociale e azioni)

- 6.1 Il capitale sociale ammonta a Euro [●] ([●]) ed è diviso in n. [●] ([●]) azioni senza indicazione del valore nominale di cui:
- n. [●] ([●]) azioni (anche in via convenzionale indicate come “**Azioni Ordinarie**”);
 - n. [●] azioni di classe B a voto plurimo (“**Azioni B**” e, insieme alle Azioni Ordinarie, le “**Azioni**”)¹.
- 6.2 Le Azioni sono nominative, indivisibili, sottoposte al regime di dematerializzazione e immesse nel sistema di gestione accentrata degli strumenti finanziari ai sensi della normativa e dei regolamenti applicabili.
- 6.3 L'assemblea straordinaria del 20 luglio 2026 ha – tra l'altro – deliberato: di aumentare il capitale sociale a pagamento, in via scindibile, anche in più tranches, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art.

(¹) Il dato puntuale dell'importo del capitale, del numero di azioni complessivo, del numero di Azioni Ordinarie e del numero di Azioni B deriverà dall'esito dell'aumento di capitale a servizio della quotazione e dell'aumento con emissione di Azioni B, entrambi connessi alla quotazione.

2441, comma 5, del codice civile, per un ammontare nominale massimo di Euro 1.000.000,00 (unmilione virgola zero zero), oltre all'eventuale sovrapprezzo, mediante emissione di massime n. 10.000.000 (diecimilioni) Azioni Ordinarie aventi le caratteristiche previste nello Statuto Quotazione, ai seguenti termini e condizioni:

- l'aumento è riservato in sottoscrizione a (a) investitori qualificati e istituzionali, come precisato in narrativa, per massimi nominali Euro 950.000,00 (novecentocinquantamila virgola zero zero) con emissione di massime n. 9.500.000 (novemilionicinquecentomila) Azioni Ordinarie, e a (b) investitori diversi dagli investitori qualificati e istituzionali, secondo le modalità descritte in narrativa, per massimi nominali Euro 50.000,00 (cinquantamila virgola zero zero) con emissione di massime n. 500.000 (cinquecentomila) Azioni Ordinarie, fermo restando che eventuali Azioni Ordinarie che non dovessero essere sottoscritte ai sensi della presente lettera (b) potranno essere offerte in sottoscrizione agli investitori di cui alla lettera (a);
- l'efficacia delle sottoscrizioni raccolte sarà sospensivamente condizionata al raggiungimento di tante sottoscrizioni che consentano la costituzione del flottante minimo richiesto per il rilascio del provvedimento di inizio delle negoziazioni da parte di Borsa Italiana S.p.A.;
- le Azioni Ordinarie di nuova emissione avranno godimento regolare;
- il termine finale di sottoscrizione è fissato al 30 (trenta) novembre 2026 (duemilaventisei) prevedendo che l'aumento di capitale assumerà efficacia anche se parzialmente sottoscritto e, per la parte sottoscritta, sin dal momento di ciascuna sottoscrizione, salvi gli effetti dell'iscrizione della delibera nel Registro delle Imprese; (l'”**Aumento di Capitale Quotazione**”).

- 6.4 L'assemblea straordinaria del 3 luglio 2026 ha – tra l'altro – deliberato: (i) di aumentare, subordinatamente all'ammissione alla quotazione delle Azioni Ordinarie e dei WARRANT EHI! della Società su Euronext Growth Milan, il capitale sociale, a pagamento, in via scindibile e progressiva, da eseguire anche in più tranches, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, del codice civile, per massimi nominali Euro 143.950,00 (centoquarantatremilanovecentocinquanta virgola zero zero), mediante emissione di massime n. 1.439.500 (unmilionequattrocentotrentanovemilacinquecento) nuove azioni di compendio, prive di indicazione del valore nominale, con godimento regolare, ai seguenti termini e condizioni: (A) le azioni sono da riservare a servizio dell'esercizio dei WARRANT EHI!; (B) le Azioni Ordinarie di nuova emissione avranno godimento regolare; (C) i titolari dei WARRANT EHI! avranno la facoltà di sottoscrivere azioni di compendio, nel Rapporto di Esercizio sopra approvato; (D) il prezzo di sottoscrizione di ciascuna azione di compendio è pari a Euro 0,10 (zero virgola dieci) per azione, conformemente a quanto previsto dal Regolamento WARRANT EHI!, come modificato in data 20 luglio 2026, integralmente imputato alla parità contabile implicita e, pertanto, senza sovrapprezzo; resta inteso che il numero delle azioni di compendio da emettere a fronte di ciascuna richiesta di esercizio sarà determinato in applicazione del Rapporto di Esercizio quale definito dal Regolamento WARRANT EHI!, come modificato in data 20 luglio 2026, con arrotondamento per difetto secondo quanto ivi previsto; (E) il prezzo di sottoscrizione dovrà essere versato in denaro interamente all'atto della sottoscrizione delle relative azioni; (F) il termine finale per la sottoscrizione è fissato al Termine di Decadenza, quale definito nel Regolamento WARRANT EHI!, come modificato in data 20 luglio 2026, comunque non oltre il 31 (trentuno) dicembre 2034 (duemilatrentaquattro); (ii) di aumentare il capitale sociale a pagamento, in via scindibile e progressiva, da eseguirsi anche in più tranches, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, del codice civile, a servizio esclusivo dell'esercizio dei WARRANT PROMOTORE EHI!, per massimi nominali Euro 170.000,00 (centosettantamila virgola zero zero) mediante emissione di massime n. 1.700.000 (unmilionesettecentomila) Azioni Ordinarie di compendio, prive di indicazione del valore nominale, con godimento regolare, ai seguenti termini e condizioni: (A) le Azioni Ordinarie di compendio sono da riservare a servizio esclusivo dell'esercizio dei WARRANT PROMOTORE EHI!; (B) le Azioni Ordinarie di compendio di nuova emissione avranno godimento pari a quello delle Azioni Ordinarie già in circolazione alla data di emissione; (C) i titolari dei WARRANT PROMOTORE EHI! avranno la facoltà di sottoscrivere Azioni Ordinarie di compendio in ragione di n. 1 (una) azione per ciascun WARRANT PROMOTORE EHI! esercitato, come sopra approvato; (D) il prezzo di sottoscrizione di ciascuna azione ordinaria di compendio è pari a Euro 0,10 (zero virgola dieci) per azione, conformemente al Regolamento WARRANT PROMOTORE EHI!, come modificato in data

20 luglio 2026, integralmente imputato alla parità contabile implicita e, pertanto, senza sovrapprezzo; (E) il prezzo di sottoscrizione dovrà essere versato in denaro interamente all'atto della sottoscrizione delle relative azioni; (F) il termine finale per la sottoscrizione è fissato al Termine di Decadenza, quale definito dal Regolamento WARRANT PROMOTORE EHI!, come modificato in data 20 luglio 2026, comunque non oltre il 31 (trentuno) dicembre 2029 (duemilaventinove); (G) le Azioni Ordinarie di compendio rivenienti dall'esercizio dei WARRANT PROMOTORE EHI! avranno le medesime caratteristiche delle Azioni Ordinarie in circolazione e potranno essere ammesse alle negoziazioni su Euronext Growth Milan.

- 6.5 L'assemblea, a mezzo della necessaria modifica statutaria, potrà attribuire al Consiglio di Amministrazione la facoltà di aumentare in una o più volte il capitale sociale fino ad un ammontare determinato e per il periodo massimo di 5 (*cinque*) anni dalla data della deliberazione.

Articolo 6-bis

(Azioni)

6-bis.1 Le Azioni possono costituire oggetto, per una o più categorie, di ammissione alla negoziazione su mercati regolamentati e su sistemi multilaterali di negoziazione ai sensi della normativa vigente, con particolare riguardo all'Euronext Growth Milan.

6-bis.2 Le Azioni sono nominative, indivisibili e conferiscono ai loro titolari uguali diritti, secondo quanto stabilito per ciascuna categoria.

6-bis.3 Le Azioni Ordinarie sono dotate delle seguenti caratteristiche:

- (i) sono liberamente trasferibili in ogni tempo;
- (ii) ciascuna Azione Ordinaria attribuisce un voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie della Società;
- (iii) beneficiano in via esclusiva ed in ogni tempo, anche in sede di liquidazione della Società, della distribuzione della riserva di sovrapprezzo costituita in sede di loro sottoscrizione (la “**Riserva Sovrapprezzo Azioni Ordinarie**”) ma non potranno partecipare alla distribuzione, sia nel corso della durata della Società che in sede di liquidazione, della riserva da sovrapprezzo costituita per la sottoscrizione delle Azioni B (la “**Riserva Sovrapprezzo Azioni B**”), ove presente;
- (iv) attribuiscono ciascuna ai rispettivi titolari il diritto di partecipare agli utili della Società, in sede di distribuzione degli stessi, in conformità a quanto disposto dall'Articolo 31 del presente Statuto.

6-bis.4 Le Azioni B attribuiscono gli stessi diritti delle Azioni Ordinarie fatta eccezione per quanto segue:

- (i) attribuiscono, nei limiti di legge il diritto di voto in misura di 10 (*dieci*) voti per ogni Azione B detenuta, in relazione a tutte le assemblee ordinarie e straordinarie della Società, fino alla data di efficacia dell'Operazione Rilevante; successivamente alla data di efficacia dell'Operazione Rilevante, ciascuna Azione B attribuirà un voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie della Società;
- (ii) sono intrasferibili fino alla data di efficacia dell'Operazione Rilevante, fermi i limiti di legge, fatti salvi i trasferimenti effettuati in favore di società controllate (in via diretta e/o indiretta) dal titolare delle Azioni B oggetto del trasferimento e/o i trasferimenti a favore dei soci diretti o indiretti di quest'ultimo e/o tra i titolari di Azioni B, intendendosi, ai fini del presente regolamento (ii) per “trasferimento” qualsiasi negozio o fatto che, a qualsiasi titolo, comporti il trasferimento a terzi della proprietà, nuda proprietà o diritti reali di godimento dei/sui titoli o la sottoposizione degli stessi a vincoli e/o gravami di qualsiasi natura, reali e/o personali, in favore di terzi. Sono

liberi i trasferimenti *mortis causa*;

- (iii) ai sensi dell'articolo 2350 del Codice Civile partecipano agli utili nella misura e con le modalità indicate al successivo Articolo 31;
- (iv) non potranno partecipare alla distribuzione, sia nel corso della durata della Società che in sede di liquidazione, della Riserva da Sovrapprezzo Azioni Ordinarie;
- (v) beneficiano del diritto esclusivo a beneficiare in ogni tempo, anche in sede di liquidazione della Società, della distribuzione della Riserva Sovrapprezzo Azioni B, ove presente;
- (vi) sono convertite automaticamente in Azioni Ordinarie, nel rapporto di 1 Azione Ordinaria ogni 1 Azione B, in via automatica e senza che occorra alcuna deliberazione di alcun organo sociale, compresa l'assemblea speciale delle Azioni B ai sensi dell'articolo 2376 c.c., al verificarsi dei seguenti eventi (di seguito, ciascuna di queste, una **“Causa di Conversione”**):
 - (a) successivamente alla data di efficacia dell'Operazione Rilevante, la richiesta di conversione da parte del titolare di Azioni B, per tutte o parte delle Azioni B dal medesimo possedute, con apposita comunicazione pervenuta alla Società mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata (PEC), corredata dalla certificazione dell'intermediario aderente al sistema di gestione accentrata degli strumenti finanziari dematerializzati, relativamente alle Azioni B di cui viene chiesta la conversione;
 - (b) fermo quanto previsto al precedente romanino (ii), il loro trasferimento, tale intendendosi qualsiasi vicenda giuridica che comporti, a qualsiasi titolo, il passaggio della titolarità della piena proprietà o dell'usufrutto, da un soggetto giuridico a un soggetto diverso (**“Trasferimento”**), fatta eccezione per le ipotesi di trasferimento di seguito indicate (i **“Trasferimenti Consentiti”**): (i) qualsiasi trasferimento a favore di soci diretti o indiretti del titolare di Azioni B; (ii) qualsiasi Trasferimento in cui il cessionario sia un soggetto direttamente o indirettamente controllante il, controllato da, anche congiuntamente, o soggetto a comune controllo con, (a) il cedente ovvero (b) un altro titolare di Azioni B; (iii) qualsiasi Trasferimento derivante da una fusione o da una scissione, a condizione che la società o l'ente a favore del quale si verifica il passaggio della titolarità delle Azioni B continui ad essere assoggettato, anche dopo la fusione o la scissione, al controllo del medesimo soggetto che controllava il titolare delle Azioni B medesime; (iv) qualsiasi Trasferimento che sia costituito da un trasferimento *mortis causa*; e (v) qualsiasi Trasferimento della mera titolarità formale a titolo di intestazione fiduciaria a favore di una società fiduciaria operante ai sensi della legge 1966/1939 (**“Società Fiduciaria”**) oppure qualsiasi Trasferimento della mera titolarità formale a titolo di re-intestazione al fiduciante da parte di una Società Fiduciaria oppure qualsiasi Trasferimento della mera titolarità formale da una Società Fiduciaria a un'altra Società Fiduciaria per conto del medesimo mandante;
 - (c) fermo sempre quanto previsto al precedente romanino (ii), il trasferimento della titolarità sostanziale delle Azioni B ad una Società Fiduciaria, tale intendendosi qualsiasi vicenda giuridica che comporti il passaggio della titolarità sostanziale della piena proprietà o dell'usufrutto delle Azioni B da un soggetto giuridico mandante di una Società Fiduciaria a un soggetto giuridico diverso che divenga mandante della medesima Società Fiduciaria (**“Cambio di Mandato”**), fatta eccezione per i casi in cui il Cambio di Mandato avvenga in forza di un Trasferimento Consentito, come descritto e definito precedentemente.

Nel caso, di volta in volta, di conversione di Azioni B in Azioni Ordinarie, secondo il rapporto di conversione previsto dal presente Paragrafo 6-bis.4, il Consiglio di Amministrazione, nel redigere il progetto di bilancio immediatamente successivo o una

situazione patrimoniale infrannuale da approvarsi in assemblea, dovrà trasferire un ammontare dalla Riserva da Sovrapprezzo di Azioni B (ove esistente) alla Riserva da Sovrapprezzo Azioni Ordinarie proporzionale al numero di Azioni B oggetto di conversione.

6-bis.5 In ogni ipotesi di conversione di Azioni B in Azioni Ordinarie, la conversione produce effetto nei confronti della Società alla fine del mese solare entro il quale si è verificata la causa di conversione nonché, se del caso, il giorno precedente alla c.d. *record date* di qualsiasi assemblea che venisse convocata dopo il verificarsi della causa di conversione fermo restando l'obbligo degli intermediari di effettuare le annotazioni derivanti dalla conversione, anche prima di tali termini, in conformità alle disposizioni contenute nei commi che precedono. La conversione automatica delle Azioni B in Azioni Ordinarie avverrà senza modifica alcuna dell'entità del capitale sociale. In conseguenza della conversione automatica delle Azioni B in Azioni Ordinarie, il Consiglio di Amministrazione provvederà ad: (a) annotare la conversione nel libro soci dando contestuale evidenza di ciò a Monte Titoli; (b) depositare presso il Registro delle Imprese, ai sensi dell'articolo 2436, comma 6, cod. civ., il testo dello statuto con (b1) la modificazione del numero complessivo delle Azioni e più precisamente del numero delle Azioni delle diverse categorie – qualora sussistenti – in cui è suddiviso il capitale sociale e/o (b2) l'eliminazione delle clausole dello Statuto decadute per effetto dell'eventuale conversione di tutte le Azioni B in Azioni Ordinarie; (c) comunicare l'avvenuta conversione mediante comunicato stampa pubblicato sul sito internet della Società; nonché (d) effettuare tutte le altre comunicazioni e dichiarazioni che si rendessero necessarie od opportune.

6-bis.6 Nel caso in cui la Società partecipi ad una fusione per incorporazione i titolari delle Azioni B – salvo non si avvalgano della previsione di cui al precedente Paragrafo 6-bis.4, romanino (vi) lettera (a) – avranno diritto di ricevere, nell'ambito del rapporto di cambio, azioni munite delle stesse caratteristiche delle Azioni B e lo statuto della società rinveniente dalla Fusione dovrà contenere clausole analoghe a quelle contenute nel presente Statuto al fine di mantenere inalterati i diritti e le facoltà connesse alle Azioni B.

6-bis.7 In ogni caso di aumento di capitale a pagamento in opzione, ivi inclusi gli aumenti di capitale a servizio di strumenti finanziari convertibili, scambiabili e/o che danno diritto a sottoscrivere Azioni, la deliberazione deve sempre prevedere l'emissione di un numero di Azioni Ordinarie e di un numero di Azioni B proporzionale al numero delle Azioni Ordinarie e delle Azioni B esistenti al momento della deliberazione medesima. Le Azioni B oggetto di emissione saranno preliminarmente offerte in sottoscrizione ai soli titolari di Azioni B, proporzionalmente alle Azioni B dagli stessi detenute. Le Azioni Ordinarie oggetto di emissione saranno preliminarmente offerte in sottoscrizione ai soli titolari di Azioni Ordinarie, proporzionalmente alle Azioni Ordinarie dagli stessi detenute. In caso di mancata sottoscrizione di tutto o parte delle Azioni B o delle Azioni Ordinarie di nuova emissione, le Azioni B o Azioni Ordinarie non sottoscritte dai rispettivi aventi diritto dovranno in primo luogo essere offerte in prelazione, rispettivamente agli altri titolari di Azioni B e agli altri titolari di Azioni Ordinarie, e, in secondo luogo, previa conversione delle stesse in Azioni Ordinarie, ovvero in Azioni B con il rapporto di conversione indicato al precedente Paragrafo 6-bis.4, offerte in sottoscrizione rispettivamente ai titolari di Azioni Ordinarie o ai titolari di Azioni B.

6-bis.8 In ogni caso è esclusa la necessità di approvazione ai sensi dell'articolo 2376 c.c. di delibere assembleari aventi a oggetto la, e/o connesse alla quotazione delle Azioni su mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione.

Articolo 7

(Identificazione degli azionisti)

In materia di identificazione degli azionisti si applica l'art. 83-*duodecies* del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 (il "TUF") e relative disposizioni attuative *pro tempore* vigenti.

Articolo 8

(Conferimenti, finanziamenti e aumenti di capitale)

- 8.1 I conferimenti dei soci possono avere ad oggetto somme di denaro, beni in natura o crediti, secondo le deliberazioni dell'assemblea.
- 8.2 In caso di aumento del capitale, le azioni di nuova emissione potranno essere liberate anche mediante conferimenti in natura e potranno altresì essere assegnate in misura non proporzionale ai conferimenti, in presenza del consenso dei soci a ciò interessati.
- 8.3 Ai sensi dell'art. 2349 c.c., l'assemblea straordinaria può deliberare l'assegnazione di utili ai prestatori di lavoro dipendenti della Società o di società controllate mediante l'emissione, per un ammontare corrispondente agli utili stessi, di Azioni Ordinarie da assegnare individualmente ai prestatori di lavoro, anche con norme particolari riguardo alla forma, al modo di trasferimento ed ai diritti spettanti agli azionisti. Il capitale sociale deve essere aumentato in misura corrispondente.
- 8.4 L'assemblea può attribuire al Consiglio di amministrazione la facoltà di aumentare il capitale sociale e di emettere obbligazioni convertibili, fino ad un ammontare determinato, per un numero massimo di azioni ordinarie e per un periodo massimo di 5 (*cinque*) anni dalla data della deliberazione assembleare di delega, che provvede alla idonea modifica statutaria.
- 8.5 È consentito che il diritto di opzione spettante ai soci sia escluso, ai sensi dell'art. 2441, comma 4, secondo periodo, c.c., nei limiti del 10% (*dieci per cento*) del capitale preesistente, e del 10% (*dieci per cento*) del numero delle azioni preesistenti, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni ordinarie e ciò sia confermato in apposita relazione da un revisore legale o da una società di revisione legale. Le ragioni dell'esclusione o della limitazione nonché i criteri adottati per la determinazione del prezzo di emissione devono risultare da apposita relazione degli amministratori, depositata presso la sede sociale e pubblicata nel sito *internet* della società entro il termine della convocazione dell'assemblea, salvo quanto previsto dalle leggi speciali.

Articolo 9

(Categorie di azioni e altri strumenti finanziari)

- 9.1 Nei limiti stabiliti dalla legge, ed in conformità a quanto stabilito dagli artt. 2348 e 2350 c.c., l'assemblea straordinaria degli azionisti può deliberare l'emissione di categorie di azioni privilegiate, categorie di azioni fornite di diritti diversi anche per quanto concerne l'incidenza delle perdite, ovvero azioni senza diritto di voto, con diritto di voto plurimo ove non vietato da leggi speciali, o limitato a particolari argomenti, o con diritto di voto subordinato al verificarsi di particolari condizioni non meramente potestative.
- 9.2 Ai sensi degli artt. 2346, comma 6, e 2349, comma 2, c.c., l'assemblea straordinaria degli azionisti può deliberare l'emissione di strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi, escluso il diritto di voto nell'assemblea generale degli azionisti.

Nel caso di cui al 2349, secondo comma, c.c. possono essere previste norme particolari riguardo alle condizioni di esercizio dei diritti attribuiti, alla possibilità di trasferimento ed alle eventuali cause di decadenza o riscatto.

Articolo 10

(Obbligazioni, finanziamenti e patrimoni separati)

- 10.1 La Società può emettere obbligazioni, anche convertibili o con *warrant*, al portatore o nominative sotto l'osservanza delle disposizioni di legge. La competenza per l'emissione di obbligazioni non convertibili è attribuita al Consiglio di Amministrazione.
- 10.2 L'Assemblea può attribuire agli amministratori la facoltà di emettere obbligazioni convertibili a norma (e nel rispetto) dell'articolo 2420-*ter* del Codice civile.
- 10.3 La Società potrà acquisire dai Soci versamenti e finanziamenti a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico. I conferimenti dei Soci possono avere ad oggetto somme di denaro, beni in natura o crediti, secondo le deliberazioni dell'Assemblea.
- 10.4 La Società, con delibera da assumersi da parte dell'Assemblea straordinaria con le maggioranze di legge, può emettere strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi, escluso il diritto di voto nell'Assemblea generale degli azionisti.
- 10.5 La Società potrà altresì costituire patrimoni destinati a uno specifico affare ai sensi degli articoli 2447-*bis* e seguenti c.c., mediante deliberazione assunta dall'assemblea straordinaria.
- 10.6 In virtù della particolare natura della Società e del suo oggetto sociale, fino al perfezionamento di una Operazione Rilevante, una somma corrispondente al 100% di quanto incassato dalla stessa in virtù della sottoscrizione delle Azioni Ordinarie, è depositata su uno o più conti correnti vincolati (indistintamente, il "**Conto Corrente Vincolato**"). Fermo restando quanto previsto al successivo Paragrafo 10.8, le somme depositate sul Conto Corrente Vincolato potranno essere utilizzate, previa autorizzazione dell'assemblea, esclusivamente:
- (i) ai fini dell'Operazione Rilevante, per l'importo necessario al perfezionamento della stessa;
 - (ii) ai fini della restituzione ai soci che esercitino il recesso secondo quanto stabilito dal successivo Articolo 13;
 - (iii) in caso di scioglimento e conseguente liquidazione della Società.
- 10.7 Si precisa che successivamente al perfezionamento di una Operazione Rilevante, le somme residue depositate sul Conto Corrente Vincolato, al netto delle somme restituite ai soci che esercitino il recesso e salvo liquidazione e/o distribuzione ai soci delle stesse, ritorneranno nella piena disponibilità della Società.
- 10.8 Si precisa che (i) il 100% degli interessi positivi maturati sulle somme depositate sul Conto Corrente Vincolato potranno essere utilizzati dal Consiglio di Amministrazione per la gestione ordinaria della Società fino alla data di efficacia di una Operazione Rilevante ovvero di scioglimento della Società; e (ii) ove così deliberato dal Consiglio di Amministrazione in conformità al disposto del successivo Articolo 25, fino al 4,5% delle somme depositate sul Conto Corrente Vincolato potranno essere utilizzate dal Consiglio di Amministrazione per la gestione ordinaria della Società fino alla data di efficacia di una Operazione Rilevante ed il pagamento dei compensi degli *advisors* coinvolti nel processo di Quotazione. Inoltre, ove deliberato dall'Organo Amministrativo, in conformità al disposto del successivo Articolo 25, le somme depositate sul Conto Corrente Vincolato potranno essere utilizzate dall'organo amministrativo a copertura dei costi di gestione del Conto Corrente Vincolato e di eventuali interessi negativi maturati sulle somme ivi depositate. L'organo amministrativo cura che la contabilità societaria consenta l'individuazione di tali voci attive e passive.

Articolo 11

(OPA Endosocietaria)

- 11.1 A partire dal momento in cui le Azioni Ordinarie emesse dalla Società sono ammesse alle negoziazioni sull'Euronext Growth Milan, si rendono applicabili per richiamo volontario ed in quanto compatibili le disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio obbligatoria relative alle società quotate di cui al TUF ed ai regolamenti Consob di attuazione (la “**Disciplina Richiamata**”) limitatamente alle disposizioni richiamate nel Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, approvato e pubblicato da Borsa Italiana S.p.A. e successive modificazioni e integrazioni, *pro tempore* vigente (il “**Regolamento Emittenti EGM**”).
- 11.2 Qualsiasi determinazione opportuna o necessaria per il corretto svolgimento dell'offerta (ivi comprese quelle eventualmente afferenti la determinazione del prezzo di offerta) sarà adottata ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1349 c.c., su richiesta della Società e/o degli azionisti, dal Panel di cui al Regolamento Emittenti EGM, che disporrà anche in ordine a tempi, modalità, costi del relativo procedimento, ed alla pubblicità dei provvedimenti così adottati in conformità al Regolamento Emittenti EGM stesso.
- 11.3 Fatto salvo ogni diritto di legge in capo ai destinatari dell'offerta, il superamento della soglia di partecipazione prevista dall'art. 106, commi 1, 3 lettera (b) – salva la disposizione di cui al comma 3-*quater* – e 3-*bis* del TUF, ove non accompagnato dalla comunicazione al Consiglio di amministrazione e dalla presentazione di un'offerta pubblica totalitaria nei termini previsti dalla Disciplina Richiamata e da qualsiasi determinazione eventualmente assunta dal Panel con riferimento alla offerta stessa, nonché qualsiasi inottemperanza di tali determinazioni comporta la sospensione del diritto di voto sulla partecipazione eccedente.
- 11.4 Qualora la Società abbia la qualifica di PMI, sino alla data dell'assemblea convocata per approvare il bilancio relativo al quinto esercizio successivo all'inizio delle negoziazioni delle Azioni Ordinarie su Euronext Growth Milan l'obbligo di offerta previsto dall'art. 106, comma 3, lettera b), del TUF non si applica.

Articolo 11-bis

(Obbligo di acquisto e diritto di acquisto)

- 11-bis.1. A partire dal momento in cui le Azioni Ordinarie emesse dalla Società sono ammesse alle negoziazioni sull'Euronext Growth Milan, si rendono applicabili per richiamo volontario ed in quanto compatibili anche le disposizioni in materia di obbligo di acquisto e di diritto di acquisto relative alle società quotate di cui rispettivamente agli articoli 108 e 111 del TUF e ai regolamenti Consob di attuazione.
- 11-bis.2. L'art. 111 del TUF e, ai fini dell'applicazione dello stesso, le disposizioni del presente statuto e la disciplina di cui al comma 11-bis.1 che precede, si applicano anche agli strumenti finanziari eventualmente emessi dalla Società nel caso in cui la percentuale per l'esercizio del diritto di acquisto venga raggiunta in relazione ai predetti strumenti finanziari. L'art. 111 del TUF troverà applicazione in caso di detenzione di una partecipazione o di strumenti finanziari almeno pari al 90% (novanta per cento) del capitale sociale o della relativa tipologia di strumento finanziario all'esito della promozione di un'offerta pubblica di acquisto. La soglia di cui all'art. 108, comma 1, del TUF, è ridotta al 90% (novanta per cento) del capitale sociale o al 90% (*novanta per cento*) di strumenti finanziari di una specifica categoria.
- 11-bis.3 Fatte salve diverse disposizioni di legge o di regolamento, in tutti i casi in cui sia previsto che Consob debba determinare il prezzo per l'esercizio dell'obbligo e del diritto di acquisto di cui agli articoli 108 e 111 del TUF e non sia possibile ottenere la determinazione dalla Consob, tale prezzo sarà pari al maggiore tra (i) il prezzo medio ponderato di mercato degli ultimi 6 (*sei*) mesi prima del sorgere dell'obbligo o del diritto di acquisto; e (ii) il prezzo più elevato previsto per l'acquisto di strumenti finanziari della medesima categoria nel corso dei 12 (*dodici*) mesi precedenti il sorgere del diritto o dell'obbligo di acquisto da parte del soggetto a ciò tenuto, nonché da soggetti operanti di concerto con lui, per quanto noto al Consiglio di amministrazione.

- 11-bis.4. Ai fini del presente statuto, per “partecipazione” si intende una quota, detenuta anche indirettamente per il tramite di fiduciari o per interposta persona, dei titoli emessi dalla Società che attribuiscono diritti di voto nelle deliberazioni assembleari riguardanti la nomina o la revoca degli amministratori.
- 11-bis.5. Si precisa che le disposizioni di cui al presente articolo si applicano esclusivamente nei casi in cui l’offerta pubblica di acquisto e di scambio non sia altrimenti sottoposta ai poteri di vigilanza della Consob e alle disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio previste dal TUF.
- 11-bis.6. Fatto salvo ogni diritto di legge in capo ai destinatari dell’offerta, il superamento della soglia di partecipazione prevista dall’art. 108 del TUF, come sopra ridotta, non accompagnato dall’acquisto dei titoli da parte dei soggetti richiedenti nei casi e termini previsti dalla disciplina richiamata comporta la sospensione del diritto di voto sulla partecipazione eccedente.

Articolo 12

(Obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti)

- 12.1 In dipendenza della negoziazione delle Azioni Ordinarie o degli altri strumenti finanziari emessi dalla Società sull’Euronext Growth Milan – e in ossequio a quanto stabilito nel Regolamento Emittenti EGM – con riferimento alle comunicazioni e informazioni dovute dagli “Azionisti Significativi” (come definiti nel Regolamento Emittenti EGM), trova applicazione la “Disciplina sulla Trasparenza” (come definita nel Regolamento Emittenti EGM), con particolare riguardo alle comunicazioni e informazioni dovute dagli Azionisti Significativi (come definiti nel Regolamento Emittenti EGM).
- 12.2 Ciascun azionista, qualora raggiunga, superi o scenda al di sotto delle soglie fissate dal Regolamento Emittenti EGM in materia di possesso azionario e/o spettanza del diritto di voto, è tenuto a darne comunicazione al Consiglio di amministrazione della Società, entro 4 (*quattro*) giorni di negoziazione (o comunque entro i diversi termini previsti dalla normativa applicabile) decorrenti dal giorno in cui è venuto a conoscenza dell’operazione o degli eventi che hanno comportato il “Cambiamento Sostanziale” (come definito nel Regolamento Emittenti EGM) secondo i termini e le modalità previste dalla “Disciplina sulla Trasparenza” (come definita nel Regolamento Emittenti EGM). Tale modifica è comunicata anche al pubblico attraverso il sito *internet* della Società.
- 12.3 Nel caso in cui venga omessa la comunicazione di cui al presente articolo, il diritto di voto inerente alle azioni e agli strumenti finanziari per i quali la comunicazione è stata omessa è sospeso. In caso d’inosservanza di tale sospensione, la deliberazione dell’assemblea o il diverso atto, adottati con il voto o, comunque, il contributo determinante della partecipazione di cui al comma precedente, sono impugnabili secondo le previsioni del Codice Civile. La partecipazione per la quale non può essere esercitato il diritto di voto è computata ai fini della regolare costituzione della relativa assemblea. Il Consiglio di amministrazione può richiedere in ogni momento agli azionisti informazioni sulle loro partecipazioni nella Società.
- 12.4 L’obbligo informativo di cui sopra sussiste anche in capo ad ogni soggetto che divenga titolare della partecipazione significativa per la prima volta, laddove, in conseguenza di detta acquisizione, la propria partecipazione nella Società sia pari o superiore alle soglie previste.

Articolo 13

(Recesso)

- 13.1 I soci hanno diritto di recedere dalla Società nei casi e nei limiti previsti dalla legge.
- 13.2 È altresì riconosciuto il diritto di recesso ai soci ordinari che non abbiano concorso all’approvazione delle deliberazioni che comportino l’esclusione dalle negoziazioni, salva l’ipotesi in cui, per effetto

dell'esecuzione della delibera, gli azionisti della Società si trovino a detenere, o gli siano assegnate, esclusivamente Azioni ammesse alle negoziazioni su Euronext Growth Milan o su un mercato regolamentato dell'Unione Europea o su di un sistema multilaterale di negoziazione registrato come "Mercato di crescita delle PMP" ai sensi dell'art. 33 della direttiva 2014/65 MIFID (e sue successive modifiche o integrazioni) che abbia previsto tutele equivalenti per gli investitori.

13.3 Non spetta tuttavia il diritto di recesso ai soci che non abbiano concorso all'approvazione delle deliberazioni relative alla proroga del termine di durata della Società o all'introduzione, modifica o rimozione di vincoli alla circolazione delle azioni.

13.4 Spetta, inoltre, il diritto di recesso convenzionale *ex* articolo 2437, comma quarto, del codice civile, secondo i criteri previsti dal presente Articolo, (il "**Recesso Convenzionale**") ai titolari di Azioni Ordinarie rivenienti dall'Aumento di Capitale Quotazione che siano ininterrottamente detenute dai medesimi sottoscrittori fino alla data dell'Assemblea chiamata a deliberare in merito all'approvazione dell'Operazione Rilevante (le "**Azioni Originarie**") – sempreché per effetto del perfezionamento dell'Operazione Rilevante non trovi applicazione il recesso *ex* articolo 2437, comma primo, del codice civile ai sensi del presente Articolo che, nel caso, prevarrà sul Recesso Convenzionale –, in relazione alle Azioni Originarie detenute, sempreché detti soci (x) non abbiano concorso all'adozione della delibera di approvazione dell'Operazione Rilevante da parte dell'Assemblea e (y) entro il secondo giorno successivo all'Assemblea chiamata a deliberare in merito all'approvazione dell'Operazione Rilevante, abbiano dichiarato la volontà di esercitare il diritto di recesso. Per chiarezza, le Azioni Originarie che non siano state detenute ininterrottamente dai medesimi sottoscrittori fino alla data dell'Assemblea chiamata a deliberare in merito all'approvazione dell'Operazione Rilevante, non attribuiranno ai rispettivi titolari il diritto di esercitare il Recesso Convenzionale.

13.5 Ai fini di quanto precede, entro le ore 24:00 del secondo giorno successivo all'Assemblea chiamata a deliberare in merito all'approvazione dell'Operazione Rilevante, dovrà essere data comunicazione al Consiglio di Amministrazione della Società a mezzo posta elettronica certificata (PEC) indirizzata alla PEC della Società ovvero mediante lettera consegnata a mani presso la sede della Società, contenente l'espressa volontà di volersi irrevocabilmente avvalere del Recesso Convenzionale e l'indicazione del numero di Azioni Originarie per le quali si intenda esercitare il Recesso Convenzionale, assieme a idonea documentazione comprovante il relativo possesso. Il procedimento di liquidazione delle Azioni Ordinarie per le quali sia stato esercitato il Recesso Convenzionale avverrà in conformità all'articolo 2437-*quater* del Codice Civile e la determinazione del relativo valore di liquidazione avverrà in conformità a quanto previsto ai successivi Paragrafi 13.6 e 13.7.

13.6 Il valore di liquidazione delle Azioni e delle Azioni Originarie è determinato ai sensi dell'articolo 2437-*ter*, comma 2, cod. civ., salvo quanto previsto al successivo Paragrafo 13.7.

13.7 Ai fini della determinazione del valore di liquidazione delle Azioni e delle Azioni Originarie, qualora il recesso venga esercitato prima che la Società abbia perfezionato l'Operazione Rilevante, il Consiglio di Amministrazione (ovvero l'esperto nel caso di cui all'articolo 2437-*ter*, comma 6, cod. civ.), dovrà applicare il criterio patrimoniale, essendo esso coerente con quanto previsto dall'articolo 2437-*ter*, commi 2 e 4, cod. civ., tenuto conto della natura della Società fino alla Operazione Rilevante, della consistenza patrimoniale della Società e, in particolare, delle somme depositate sul Conto Corrente Vincolato (tenendo altresì conto degli impegni di pagamento assunti dalla Società in relazione al perseguimento dell'oggetto sociale e alla liquidazione delle azioni della Società).

13.8 I soci hanno diritto di conoscere la determinazione del valore di liquidazione delle Azioni ai fini del recesso almeno 15 (*quindici*) giorni prima della data fissata per l'assemblea chiamata a deliberare su una materia per la quale sia previsto il diritto di recesso. Resta altresì inteso che in tutte le ipotesi di recesso troveranno applicazione, nella massima misura prevista dalla legge, le previsioni degli articoli da 2437-*bis* a 2437-*quater* del codice civile.

Articolo 14

(Revoca dall'ammissione alle negoziazioni)

- 14.1 Il presente Articolo 14 troverà applicazione a partire dal momento in cui le Azioni Ordinarie della Società siano quotate su Euronext Growth Milan. Nel caso in cui la Società richieda a Borsa Italiana la revoca dall'ammissione dei propri strumenti finanziari su Euronext Growth Milan deve comunicare tale intenzione di revoca informando anche l'Euronext Growth Advisor e deve informare separatamente Borsa Italiana della data preferita per la revoca almeno venti giorni di mercato aperto prima di tale data.
- 14.2 Fatte salve le deroghe previste dal Regolamento Emittenti EGM, la richiesta dovrà essere approvata dall'Assemblea della Società con la maggioranza del 90% dei partecipanti. Tale *quorum* deliberativo si applicherà a qualunque delibera della Società suscettibile di comportare, anche indirettamente, l'esclusione dalle negoziazioni degli strumenti finanziari Euronext Growth Milan, così come a qualsiasi deliberazione di modifica della presente disposizione statutaria. Tale previsione non si applica in caso di revoca dalla quotazione su Euronext Growth Milan per l'ammissione alla negoziazione delle Azioni Ordinarie su un mercato regolamentato o altro sistema multilaterale di negoziazioni.

TITOLO III – ASSEMBLEA DEI SOCI

Articolo 15

(Convocazione)

- 15.1 L'assemblea è convocata ogni volta che il Consiglio di amministrazione o il presidente del Consiglio di amministrazione lo creda opportuno, o quando ne sia richiesta la convocazione ai sensi di legge, e in ogni caso almeno una volta l'anno, per l'approvazione del bilancio, entro 120 (*centoventi*) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero, nei casi previsti dall'art. 2364, comma 2, c.c., entro 180 (*centottanta*) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, fatto salvo ogni ulteriore termine previsto dalla disciplina normativa vigente.
- 15.2 La convocazione viene effettuata nei termini prescritti dalla normativa applicabile mediante avviso pubblicato sul sito internet della Società nonché, ove previsto dalla normativa applicabile, anche per estratto che contenga tutti gli elementi dell'art. 2366 c.c., nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o in almeno un quotidiano a diffusione nazionale.
- 15.3 L'assemblea può essere convocata anche fuori dal Comune ove si trova la sede sociale, purché in Italia.
- 15.4 Pur in mancanza di formale convocazione, l'assemblea è validamente costituita in presenza dei requisiti richiesti dalla legge.

Articolo 16

(Intervento e voto)

- 16.1 Il diritto di intervento e di voto in assemblea è regolato dalla legge. Possono intervenire in assemblea gli aventi diritto al voto, purché la loro legittimazione sia attestata secondo le modalità ed entro i termini previsti dalla legge e dai regolamenti.
- 16.2 La legittimazione all'esercizio del voto delle azioni ordinarie della Società ammesse alla negoziazione nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione italiani è soggetta alle disposizioni di legge e regolamentari applicabili.

16.3 L'assemblea sia ordinaria che straordinaria può svolgersi, ove di volta in volta così deciso dal Consiglio di amministrazione, in via alternativa o anche esclusivamente, con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, ed in particolare a condizione che: (a) sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; (b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; (c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

16.4 Il voto plurimo attribuito alle Azioni B si computa anche per la determinazione dei *quorum* costitutivi e deliberativi che fanno riferimento ad aliquote del capitale sociale, ma non ha effetto sui diritti, diversi dal voto, spettanti in forza del possesso di determinate aliquote del capitale sociale.

16.5 Finché le Azioni Ordinarie emesse dalla Società siano ammesse alle negoziazioni sull'Euronext Growth Milan o su un mercato regolamentato dell'Unione Europea o su un altro sistema multilaterale di negoziazione, l'assemblea sia ordinaria che straordinaria può svolgersi con l'intervento esclusivo del rappresentante designato di cui all'art. 125-*bis.1* del TUF, se così previsto dal consiglio di amministrazione con le maggioranze previste dalla legge nell'avviso di convocazione. Al rappresentante designato possono essere conferite anche deleghe o sub-deleghe ai sensi dell'articolo 135-*novies* del TUF.

16.6 Per quanto non diversamente disposto, l'intervento e il voto sono regolati dalla legge.

Articolo 17

(Presidente)

17.1 L'assemblea è presieduta dal presidente del Consiglio di amministrazione o (in subordine) dal vicepresidente, ove nominato, o (in subordine) dall'amministratore delegato ovvero, in caso di loro assenza, impedimento, mancanza o rinuncia, da una persona eletta con il voto della maggioranza dei presenti.

17.2 Funzioni, poteri e doveri del presidente sono regolati dalla legge.

Articolo 18

(Competenze e maggioranze)

18.1 L'assemblea ordinaria delibera sulle materie previste dalla legge e dal presente statuto. Sono in ogni caso di competenza dell'assemblea ordinaria le deliberazioni relative all'assunzione di partecipazioni comportanti responsabilità illimitata per le obbligazioni della società partecipata.

18.2 A decorrere dal momento in cui le Azioni Ordinarie della Società sono ammesse alle negoziazioni su Euronext Growth Milan, è necessaria la preventiva autorizzazione dell'Assemblea ordinaria, ai sensi dell'articolo 2364, comma 1, n. 5, del Codice civile, oltre che nei casi disposti dalla legge, nelle seguenti ipotesi:

- (i) approvazione di una Operazione Rilevante e utilizzo delle somme depositate sul Conto Corrente Vincolato ai fini della stessa, salvo quanto previsto dal precedente Paragrafo 10.8;
- (ii) acquisizioni di partecipazioni od imprese od altri cespiti che realizzino un “*reverse take over*” ai sensi dell'articolo 14 del Regolamento Emittenti EGM;
- (iii) cessioni di partecipazioni od imprese od altri cespiti che realizzino un “*cambiamento sostanziale del business*” ai sensi dell'articolo 15 Regolamento Emittenti EGM;

- (iv) richiesta della revoca dalle negoziazioni su EGM delle azioni della Società, ai sensi dall'Articolo 14 del presente statuto.

18.3 Salvo quanto previsto dal presente articolo e dalle altre previsioni del presente Statuto, le deliberazioni dell'assemblea ordinaria e straordinaria sono prese con le maggioranze richieste dalla legge.

18.4 L'assemblea straordinaria delibera nelle materie previste dalla legge e dalle norme del presente statuto.

18.5 Fatti salvi i diversi quorum costitutivi e/o deliberativi previsti da altre disposizioni del presente statuto, l'assemblea è validamente costituita e delibera con le maggioranze previste dalla legge. Ai fini del computo dei quorum richiesti dalla legge e dal presente statuto per la costituzione dell'assemblea ordinaria e straordinaria e per l'assunzione delle relative deliberazioni, si computa il numero dei voti spettanti alle azioni e non il numero delle azioni.

18.6 Salvo che nei casi nei quali non sia già direttamente applicabile l'art. 126-*bis* del TUF, i Soci che rappresentano almeno il 2,5% (*due virgola cinque per cento*) dei diritti di voto possono richiedere, entro 3 (*tre*) giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'Assemblea, l'integrazione delle materie da trattare, indicando, nella domanda, gli ulteriori argomenti proposti. L'avviso integrativo dell'ordine del giorno è pubblicato in almeno un quotidiano a diffusione nazionale al più tardi entro il 9° (*nono*) giorno precedente la data dell'Assemblea in prima o unica convocazione. Le richieste di integrazione dell'ordine del giorno devono essere accompagnate da una relazione illustrativa che deve essere depositata presso la sede sociale, da consegnarsi all'Organo Amministrativo entro il termine ultimo per la presentazione della richiesta d'integrazione. L'integrazione dell'elenco delle materie da trattare non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

18.7 Salvo che nei casi nei quali non sia già direttamente applicabile l'art. 127-*ter* del TUF, i Soci possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno, anche prima dell'Assemblea. Alle domande pervenute prima dell'Assemblea è data risposta al più tardi durante l'Assemblea. La Società può fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.

18.8 Le disposizioni dettate dal presente Statuto in materia di assemblea straordinaria si applicano anche alle assemblee speciali dei soci titolari di diverse categorie di Azioni.

Articolo 19

(Verbalizzazione)

19.1 Le riunioni assembleari sono constatate da un verbale redatto dal segretario nominato dal presidente dell'assemblea e sottoscritto dal presidente e dal segretario.

19.2 Nei casi di legge e quando l'organo amministrativo o il presidente dell'assemblea lo ritengano opportuno, il verbale viene redatto da un notaio. In tal caso, l'assistenza del segretario non è necessaria.

Articolo 20

(Assemblee speciali)

20.1 Se esistono più categorie di Azioni o strumenti finanziari muniti del diritto di voto, ciascun titolare ha diritto di partecipare all'Assemblea speciale di appartenenza.

TITOLO IV – ORGANO AMMINISTRATIVO

Articolo 21

(Numero, durata e compenso degli amministratori)

- 21.1 La Società è amministrata da un Consiglio di amministrazione composto da un numero di membri non inferiore a 3 (*tre*) e non superiore a 9 (*nove*). L'assemblea determina il numero dei componenti il Consiglio di amministrazione e la durata della nomina, salvi i limiti massimi di legge.
- 21.2 L'assemblea, anche nel corso del mandato, può variare il numero dei componenti il Consiglio di amministrazione, sempre entro i limiti di cui al precedente comma, provvedendo alle relative nomine. Gli amministratori così eletti scadono con quelli in carica.
- 21.3 Gli amministratori durano in carica per il periodo fissato dalla deliberazione assembleare di nomina, sino ad un massimo di 3 (*tre*) esercizi, e sono rieleggibili. Essi scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, salve le cause di cessazione e di decadenza previste dalla legge e dal presente statuto.
- 21.4 Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute nell'esercizio delle loro funzioni. L'assemblea ordinaria potrà inoltre riconoscere agli amministratori un compenso ed un'indennità di fine mandato, anche sotto forma di polizza assicurativa, nonché un gettone di presenza ovvero prevedere che la remunerazione sia costituita in tutto o in parte dalla partecipazione agli utili ovvero dall'attribuzione del diritto di sottoscrivere a prezzo predeterminato Azioni Ordinarie di nuova emissione ai sensi dell'art. 2389, comma 2, c.c. L'assemblea ha la facoltà di determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche (inclusi gli amministratori esecutivi), e/o partecipanti a comitati da suddividere a cura del consiglio ai sensi di legge.
- 21.5 Ove l'assemblea non si avvalga della facoltà di cui sopra, la remunerazione degli amministratori investiti della carica di amministratore delegato, consigliere delegato, presidente e vice presidente del Consiglio di amministrazione, è stabilita dal Consiglio di amministrazione previo parere del collegio sindacale ai sensi dell'art. 2389, comma 3, primo periodo, c.c., nel rispetto di eventuali limiti che potessero essere stabiliti dalla assemblea dei soci ai sensi dell'art. 2389, comma 3, secondo periodo, c.c. È facoltà degli amministratori di rinunciare al compenso o, comunque, di accettare la carica a titolo gratuito.

Articolo 22

(Nomina degli amministratori)

- 22.1 Tutti gli amministratori devono essere in possesso dei requisiti di eleggibilità previsti dalla legge e da altre disposizioni applicabili e dei requisiti di onorabilità di cui all'art. 147-*quinquies* del TUF. Inoltre, almeno 1 (*uno*) dei componenti del Consiglio di amministrazione deve possedere i requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 2, del TUF, come richiamato dall'art. 147-*ter*, comma 4, del TUF. La valutazione dell'indipendenza è operata in conformità a quanto previsto dal Regolamento Emittenti EGM.
- 22.2 La nomina del Consiglio di amministrazione avviene da parte dell'assemblea sulla base di liste presentate dagli azionisti, secondo la procedura di cui ai commi seguenti.
- 22.3 Possono presentare una lista per la nomina degli amministratori gli azionisti che, al momento della presentazione della lista, detengano, singolarmente o congiuntamente, una quota di partecipazione pari almeno al 5% (*cinque*) del capitale sociale sottoscritto nel momento di presentazione della lista, da comprovare con il deposito di idonea certificazione. La certificazione rilasciata dall'intermediario comprovante la titolarità del numero di Azioni necessario per la presentazione della lista dovrà essere prodotta al momento del deposito della lista stessa od anche in data successiva, purché entro il termine sotto previsto per il deposito della lista.

- 22.4 Le liste sono depositate presso la sede sociale non oltre le ore 13:00 del 7° (*settimo*) giorno antecedente la data di prima convocazione prevista per l'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina degli amministratori.
- 22.5 Le liste prevedono un numero di candidati non superiore al numero massimo di consiglieri eleggibili ai sensi del Paragrafo 21.1 del presente statuto, ciascuno abbinato ad un numero progressivo. Le liste inoltre contengono, anche in allegato: (i) le informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato la lista e l'indicazione della percentuale di capitale detenuto; (ii) un curriculum contenente un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati; (iii) una dichiarazione dei candidati contenente la loro accettazione della candidatura e l'attestazione del possesso dei requisiti previsti dalla legge, dai regolamenti applicabili e dal presente statuto, nonché dei requisiti di indipendenza, ove indicati come amministratori indipendenti; (iv) la designazione di almeno un candidato avente i requisiti di amministratore indipendente in conformità a quanto previsto dal Regolamento Emittenti EGM, fatta eccezione per le liste che presentino un numero di candidati inferiore alla metà del numero massimo di consiglieri eleggibili.
- 22.6 Un socio non può presentare né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Un candidato può essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità.
- 22.7 La lista per cui non siano state rispettate le previsioni di cui ai precedenti commi si considera come non presentata.
- 22.8 Alla elezione degli amministratori si procede come segue:
- (i) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono stati elencati, un numero di amministratori pari ai componenti del Consiglio di amministrazione da eleggere, meno uno;
 - (ii) dalla lista che è risultata seconda per maggior numero di voti e non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, viene tratto, in base all'ordine progressivo indicato nella lista, il restante componente.
- 22.9 In caso di parità di voti fra più liste, si procede a nuova votazione da parte dell'assemblea risultando eletti i candidati tratti dalla lista che ha ottenuto la maggioranza semplice dei voti.
- 22.10 Qualora con i candidati eletti con le modalità sopra indicate non sia assicurata la nomina di almeno un amministratore avente i requisiti di amministratore indipendente ai sensi del presente statuto, il candidato non amministratore indipendente eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti sarà sostituito dal primo candidato non eletto avente i requisiti di amministratore indipendente, proveniente dalla stessa lista, secondo l'ordine progressivo. Qualora, infine, detta procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato, la sostituzione del candidato non amministratore indipendente eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti avverrà con delibera assunta dall'assemblea a maggioranza, previa presentazione di candidature di soggetti in possesso dei citati requisiti.
- 22.11 Non si terrà comunque conto delle liste che non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari a quella richiesta per la presentazione delle medesime.
- 22.12 Qualora sia stata presentata una sola lista, l'assemblea esprime il proprio voto su di essa e, solo qualora la stessa ottenga la maggioranza prevista per la relativa deliberazione assembleare, risultano eletti amministratori i candidati elencati in ordine progressivo, fino a concorrenza del numero fissato dall'assemblea.

- 22.13 È eletto presidente del Consiglio di amministrazione il candidato eventualmente indicato come tale nella lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti o nell'unica lista presentata. In difetto, il presidente è nominato dall'assemblea con le ordinarie maggioranze di legge ovvero dal Consiglio di amministrazione.
- 22.14 In caso di cessazione della carica, per qualunque causa, di uno o più amministratori, la loro sostituzione è effettuata secondo le disposizioni dell'art. 2396-*undecies* c.c. mediante cooptazione da parte del Consiglio di amministrazione.
- 22.15 La nomina di amministratori, in ogni altro caso diverso dal rinnovo dell'intero consiglio, è effettuata dall'assemblea con le maggioranze di legge.
- 22.16 Qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a mancare la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea, si intenderà cessato l'intero Consiglio di amministrazione e gli amministratori rimasti in carica convocheranno d'urgenza l'assemblea per la nomina del nuovo organo amministrativo.
- 22.17 Nel caso in cui non vengano presentate liste ovvero in tutti gli altri casi in cui, per qualsiasi ragione, gli amministratori non si siano potuti nominare con i procedimenti di cui al presente articolo, l'assemblea delibera secondo le maggioranze di legge, fermo il rispetto dei requisiti previsti dal presente statuto.

Articolo 23

(Presidente e organi delegati)

- 23.1 Il consiglio, qualora non sia stato indicato nelle relative liste e non vi abbia provveduto l'assemblea in sede di nomina del consiglio stesso, deve designare tra i suoi membri un presidente.
- 23.2 Ove lo ritenga opportuno, il consiglio può altresì nominare uno o più vice presidenti, con funzioni vicarie rispetto al presidente. Il Consiglio di amministrazione – con l'esclusione dei poteri relativi alle materie non delegabili per disposizione di legge – può delegare le proprie attribuzioni ad uno o più amministratori, i quali assumono la carica di amministratore delegato ovvero ad un comitato esecutivo, determinando contestualmente mansioni, poteri di gestione e rappresentanza e attribuzioni. Le cariche di presidente e vice presidente sono cumulabili con quella di amministratore delegato.
- 23.3 Il Consiglio di amministrazione può nominare direttori generali, determinandone mansioni, poteri, attribuzioni e compensi e può nominare e revocare procuratori per singoli atti o categorie di atti, conferendo ai direttori e ai procuratori, in relazione ai loro poteri, la rappresentanza della Società.
- 23.4 Rientra nei poteri dell'amministratore delegato conferire, nell'ambito delle attribuzioni ricevute, deleghe per singoli atti o categorie di atti a dipendenti della Società ed a terzi, con facoltà di subdelega.

Articolo 24

(Riunioni del consiglio)

- 24.1 Il Consiglio di amministrazione si riunisce, anche fuori dalla sede sociale purché nell'Unione Europea, in Svizzera o nel Regno Unito di Gran Bretagna, ogni volta che il presidente, o in caso di sua assenza o impedimento il vice presidente ovvero un amministratore delegato, lo ritenga opportuno nonché quando ne venga fatta richiesta scritta e motivata da almeno 2 (*due*) consiglieri in carica.
- 24.2 Il consiglio viene convocato con avviso inviato mediante qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento almeno 3 (*tre*) giorni prima della riunione, ovvero, in caso di urgenza, almeno 1 (*uno*) giorno prima della riunione. Saranno comunque valide le riunioni consiliari, altrimenti convocate od anche in difetto di convocazione, qualora partecipino tutti i consiglieri e i sindaci effettivi in carica.

24.3 Le riunioni del Consiglio di amministrazione sono presiedute dal presidente del consiglio di amministrazione o, in mancanza o impedimento di questo, nell'ordine dal vice presidente, ove nominato, dall'amministratore delegato ovvero dall'amministratore designato dagli intervenuti.

24.4 Per la validità delle deliberazioni del consiglio sono necessari la presenza effettiva della maggioranza dei consiglieri e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Qualora il numero dei consiglieri in carica e presenti sia pari, il voto del presidente assumerà valore doppio in caso di parità.

24.5 Le riunioni del Consiglio di amministrazione, ove di volta in volta così deciso dal presidente del Consiglio di amministrazione, si possono svolgere anche per audio conferenza o videoconferenza, a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno dei partecipanti sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti.

Articolo 25

(Poteri di gestione)

25.1 Il Consiglio di amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società ed è altresì competente ad assumere le deliberazioni previste nel secondo comma dell'art. 2365 c.c. nonché le delibere di fusione e di scissione che ai sensi degli articoli 2505, 2505-*bis* e 2506-*ter* c.c. possono essere assunte dall'organo amministrativo.

25.2 Esso ha la facoltà di compiere tutti gli atti ritenuti opportuni per il conseguimento dell'oggetto sociale, esclusi soltanto quelli riservati all'assemblea dalla legge e dal presente statuto.

25.3 Nel perseguimento dell'oggetto sociale e per la gestione ordinaria della Società fino alla data di efficacia di una Operazione Rilevante ovvero di scioglimento della Società, il Consiglio di Amministrazione potrà utilizzare le somme indicate al precedente Paragrafo 10.8.

25.4 Oltre ad esercitare i poteri che gli sono attribuiti dalla legge e dal presente Statuto, il Consiglio di Amministrazione è competente a deliberare circa: (a) la fusione e la scissione, nei casi previsti dalla legge; (b) l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie; (c) l'indicazione di quali tra gli Amministratori hanno la rappresentanza della Società; (d) la riduzione del capitale sociale in caso di recesso di uno o più soci; (e) l'adeguamento dello Statuto a disposizioni normative; (f) il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale; (g) l'approvazione dei termini e condizioni di una Operazione Rilevante e la conseguente convocazione dell'assemblea dei soci ai fini della necessaria autorizzazione da parte di quest'ultima. L'attribuzione delle competenze da (a) a (f) al Consiglio di Amministrazione non esclude la concorrente competenza dell'assemblea nelle stesse materie.

Articolo 26

(Poteri di rappresentanza)

26.1 Il potere di rappresentare la Società di fronte a terzi ed in giudizio spetta al presidente del Consiglio di amministrazione, senza limite alcuno (al quale sono conferite la firma sociale e la facoltà di agire avanti qualsiasi tribunale, in ogni grado del procedimento, anche per i giudizi avanti la Corte di cassazione e di revocazione) nonché, se nominato, al vice presidente, nei limiti stabiliti dalla deliberazione di nomina.

26.2 In caso di nomina di consiglieri delegati, ad essi spetta la rappresentanza della Società nei limiti dei loro poteri di gestione. Negli stessi limiti viene conferito il potere di rappresentanza al presidente dell'eventuale comitato esecutivo.

26.3 La rappresentanza della Società spetta anche al direttore generale, ai direttori, agli institori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.

Articolo 27

(Operazioni con parti correlate)

27.1 La Società approva le operazioni con parti correlate in conformità alle previsioni di legge e regolamentari vigenti, alle disposizioni dello statuto sociale e alle procedure adottate in materia.

27.2 La procedura adottata dalla Società in relazione alle operazioni con parti correlate (la “**Procedura**”) può prevedere l'esclusione dal suo ambito di applicazione delle operazioni urgenti, anche di competenza assembleare, nei limiti di quanto consentito dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili.

27.3 La Procedura può altresì prevedere che il Consiglio di amministrazione approvi le “operazioni di maggiore rilevanza”, come definite dal regolamento Consob adottato con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010 (come successivamente modificato), nonostante l'avviso contrario del Comitato Parti Correlate (come definito dalla Procedura) a rilasciare il parere in merito alle suddette operazioni, purché il compimento di tali operazioni sia autorizzato dall'assemblea ai sensi dell'art. 2364, comma 1, n. 5, c.c. In tal caso l'assemblea delibera con le maggioranze previste dalla legge, sempreché, ove i soci non correlati presenti in assemblea rappresentino almeno il 10% (*dieci per cento*) del capitale sociale con diritto di voto, non consti il voto contrario della maggioranza dei soci non correlati votanti in assemblea.

TITOLO V – COLLEGIO SINDACALE E REVISIONE

Articolo 28

(Collegio Sindacale)

28.1 La gestione sociale è controllata da un collegio sindacale, costituito da 3 (*tre*) membri effettivi e 2 (*due*) supplenti, in possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità di cui all'art. 148, comma 3, del TUF e degli ulteriori requisiti di legge.

28.2 Ai fini di quanto previsto dall'art. 1, comma 2, lettere b) e c) e comma 3 del Decreto Ministeriale 30 marzo 2000 n. 162, si considerano strettamente attinenti all'ambito di attività della Società il diritto commerciale, il diritto societario, l'economia aziendale, ragioneria, scienza delle finanze, statistica, e discipline aventi oggetto analogo o assimilabile, nonché le materie e i settori inerenti al settore di attività della Società.

28.3 I sindaci durano in carica 3 (*tre*) anni con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica e sono rieleggibili. L'assemblea determina il compenso spettante ai sindaci all'atto della nomina, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'espletamento dell'incarico.

28.4 La nomina dei membri del collegio sindacale ha luogo mediante liste presentate dai soci, con la procedura di seguito prevista.

28.5 Possono presentare una lista per la nomina dei sindaci gli azionisti che, al momento della presentazione della lista, detengano, singolarmente o congiuntamente, una quota di partecipazione pari almeno al 10% (*dieci per cento*) del capitale sociale sottoscritto nel momento di presentazione della lista.

28.6 Le liste sono depositate presso la sede sociale non oltre le ore 13:00 del 7° (*settimo*) giorno antecedente la data di prima convocazione prevista per l'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei sindaci.

- 28.7 Ai fini di quanto precede ogni lista presentata dai soci, deve essere articolata in due sezioni: una per i candidati alla carica di sindaco effettivo e l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente. In ciascuna sezione i candidati devono essere elencati mediante un numero progressivo. Le liste inoltre contengono, anche in allegato: (i) le informazioni relative all'identità dei soci che le hanno presentate, con indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta comprovata da apposita dichiarazione rilasciata da intermediario; (ii) un *curriculum* contenente un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati comprensiva dell'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo dagli stessi ricoperti; (iii) una dichiarazione dei candidati contenente la loro accettazione della candidatura e l'attestazione del possesso dei requisiti previsti dalla legge, dai regolamenti applicabili e dal presente statuto.
- 28.8 Un socio non può presentare né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Un candidato può essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità.
- 28.9 La lista per cui non siano state rispettate le previsioni di cui ai precedenti commi si considera come non presentata.
- 28.10 All'elezione dei sindaci si procede come segue:
- (i) dalla lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero dei voti, sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, 2 (*due*) sindaci effettivi ed 1 (*uno*) sindaco supplente;
 - (ii) dalla 2° (*seconda*) lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero dei voti e che non sia collegata neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, 1 (*uno*) sindaco effettivo e 1 (*uno*) sindaco supplente.
- 28.11 Non si terrà comunque conto delle liste che non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari a quella richiesta per la presentazione delle medesime.
- 28.12 Nell'ipotesi in cui più liste abbiano ottenuto lo stesso numero di voti, si procede ad una nuova votazione di ballottaggio tra tali liste, risultando eletti i candidati della lista che ottenga la maggioranza semplice dei voti.
- 28.13 La presidenza del collegio sindacale spetta al candidato al primo posto della sezione dei candidati alla carica di sindaco effettivo della lista che ha ottenuto il maggior numero dei voti di cui al punto (i) dell'art. 28.10 che precede.
- 28.14 Qualora sia stata presentata una sola lista, l'assemblea esprime il proprio voto su di essa; qualora la lista ottenga la maggioranza richiesta dall'art. 2368 c.c. e seguenti, risultano eletti sindaci effettivi i 3 (*tre*) candidati indicati in ordine progressivo nella sezione relativa e sindaci supplenti i due candidati indicati in ordine progressivo nella sezione relativa; la presidenza del collegio sindacale spetta alla persona indicata al primo posto della sezione dei candidati alla carica di sindaco effettivo nella lista presentata.
- 28.15 In mancanza di liste e nel caso in cui attraverso il meccanismo del voto per lista il numero di candidati eletti risulti inferiore al numero stabilito dal presente statuto, il collegio sindacale viene, rispettivamente, nominato o integrato dall'assemblea con le maggioranze di legge.
- 28.16 In caso di cessazione di un sindaco, qualora siano state presentate più liste, subentra il supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato. In ogni altro caso, così come in caso di mancanza di candidati nella lista medesima, l'assemblea provvede alla nomina dei sindaci effettivi o supplenti, necessari per l'integrazione del collegio sindacale, con votazione a maggioranza relativa senza vincolo di lista. In

ipotesi di sostituzione del presidente del collegio, il sindaco subentrante assume anche la carica di presidente del collegio sindacale.

- 28.17 Poteri, doveri e funzioni dei sindaci sono stabiliti dalla legge. Le riunioni del collegio sindacale possono svolgersi per audioconferenza o teleconferenza, secondo quanto stabilito in tema di riunioni consiliari.

Articolo 29

(Revisione legale)

La revisione legale dei conti è svolta, ai sensi delle applicabili disposizioni di legge, da una società di revisione legale avente i requisiti di legge ed iscritta nell'apposito registro.

TITOLO VI – BILANCIO E UTILI

Articolo 30

(Esercizi sociali e redazione del bilancio)

- 30.1 Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.
- 30.2 Alla fine di ogni esercizio, l'organo amministrativo procede alla redazione del bilancio, nelle forme e con le modalità previste dalla legge.

Articolo 31

(Utili e dividendi)

- 31.1 Gli utili risultanti dal bilancio approvato dall'assemblea, previa deduzione della quota destinata a riserva legale, possono essere distribuiti ai soci in proporzione alle quote di capitale sociale rispettivamente possedute o destinati a riserva, secondo la deliberazione dell'assemblea stessa.
- 31.2 In presenza delle condizioni e dei presupposti richiesti dalla legge, la Società può distribuire acconti sui dividendi.
- 31.3 In caso di copertura di perdite di esercizio, le stesse dovranno essere comunque prioritariamente imputate, nell'ordine, alle riserve costituite mediante destinazione di utili di esercizio (diverse dalla Riserva Targata (come di seguito definita)), alla Riserva Targata e, successivamente e proporzionalmente, alla Riserva Sovrapprezzo Azioni Ordinarie e, laddove esistente, alla Riserva Sovrapprezzo Azioni B.
- 31.4 Qualora la Riserva Targata e/o la Riserva Sovrapprezzo Azioni Ordinarie e/o Riserva Sovrapprezzo Azioni B venissero utilizzate a copertura di perdite di esercizio, l'utile di esercizio degli esercizi successivi, al netto del solo accantonamento alla riserva legale, sarà prioritariamente destinato al ripristino di tali riserve, nell'ordine inverso a quello del loro utilizzo, fino a concorrenza dell'importo originariamente intaccato, prima di poter essere ripartito ai sensi dei Paragrafi 31.6 e seguenti.
- 31.5 Fino alla data di efficacia di una Operazione Rilevante, gli utili risultanti dal bilancio approvato dall'assemblea saranno obbligatoriamente accantonati a riserva nel rispetto delle disposizioni di Legge e del presente articolo.
- 31.6 Alle distribuzioni di utili deliberate dopo l'Operazione Rilevante si procederà previa identificazione dell'Utile Operazione Rilevante (come *infra* definito) che, fatto salvo quanto previsto al successivo Paragrafo 31.9, sarà distribuito ai titolari di Azioni B in misura pari all'Importo Privilegiato (come *infra*

definito), in conformità alle previsioni del presente paragrafo, e di quelli successivi, assunte le seguenti definizioni:

- “Capitale Investito”: si intende il capitale della Società di volta in volta destinato al finanziamento dell’Operazione Rilevante ivi incluso l’acquisto di partecipazioni nella Target. A mero titolo esemplificativo, tale definizione comprende: (i) ogni esborso sostenuto per l’acquisto e/o la sottoscrizione di azioni e/o partecipazioni sociali della Target o di crediti verso la stessa, e (ii) qualsiasi ulteriore apporto a titolo di capitale di rischio (ivi incluso a titolo di versamenti in conto capitale, a fondo perduto, in conto copertura perdite) e/o a titolo di debito, indipendentemente dalla data del relativo apporto;
- “Conclusione Investimento”: corrisponde alla data dell’ultimo Evento Realizzo riferito all’Operazione Rilevante per come accertata dal Consiglio di Amministrazione;
- “Evento Realizzo”: si intendono tutti i proventi comunque derivanti da un investimento costituente l’Operazione Rilevante quali dividendi, proventi rinvenienti dalla cessione, interessi ecc.;
- “Importo Privilegiato”: si intende un ammontare pari al 20% (*venti per cento*) dell’Utile Operazione Rilevante.
- “Target”: si intende la società interessata dall’Operazione Rilevante;
- “Utile Operazione Rilevante”: l’utile derivante dall’Operazione Rilevante, inteso come la differenza tra (i) tutti i proventi costituenti un Evento Realizzo; e (ii) il Capitale Investito per il suo acquisto incrementato (a) di tutti i costi di diretta imputazione all’Operazione Rilevante e (b) di una quota – proporzionale rispetto ai proventi complessivi della Società nel relativo esercizio – dei costi indiretti, fermo restando che al fine di determinare l’Utile Operazione Rilevante si terrà conto anche degli Eventi di Realizzo successivi al primo o di apporti successivi di Capitale Investito.

31.7 Con riferimento al precedente Paragrafo 31.6, l’Importo Privilegiato è calcolato come il 20% (*venti per cento*) del 100% (*cento per cento*) dell’Utile Operazione Rilevante, secondo i criteri di cui al Paragrafo 31.6.

31.8 La Società può deliberare la distribuzione ai propri soci, a titolo di dividendo o di altra distribuzione patrimoniale, di azioni, partecipazioni o altri titoli della Target. In tal caso la distribuzione sarà equiparata ad un Evento di Realizzo e la relativa valorizzazione sarà effettuata sulla base della stima predisposta da un esperto indipendente incaricato dal Consiglio di Amministrazione che, nell’assolvimento del proprio incarico terrà conto anche, laddove comunque negoziati, dell’andamento delle quotazioni degli attivi distribuiti. La distribuzione integrale della partecipazione detenuta nella Target, ovvero dei titoli o crediti ad essa riferibili, comporta automaticamente la Conclusione Investimento. Qualora la distribuzione implichi la Conclusione Investimento, della stessa si terrà conto ai fini della determinazione dell’Importo Privilegiato che sarà del pari erogato in natura. In caso di distribuzione in natura ai sensi del presente Paragrafo, il Consiglio di Amministrazione, sentito il Collegio Sindacale e sulla base della valorizzazione definita dall’esperto indipendente, determina il rapporto di assegnazione spettante a ciascuna Azione Ordinaria e il rapporto di assegnazione spettante a ciascuna Azione B, espressi in azioni, partecipazioni o altri strumenti finanziari della Target per ciascuna azione della relativa categoria, dando atto in motivazione dei criteri di calcolo adottati. Il numero di azioni, partecipazioni o strumenti finanziari della Target effettivamente attribuito a ciascun azionista sarà arrotondato per difetto all’unità intera inferiore, senza alcun obbligo di conguaglio in denaro a carico della Società. Resta inteso che le eventuali azioni, partecipazioni o strumenti finanziari della Target che dovessero residuare in capo alla Società per effetto degli arrotondamenti di cui sopra non faranno venire meno la Conclusione Investimento ove la stessa sia altrimenti realizzata ai sensi del presente Paragrafo, ovvero per effetto della distribuzione integrale della partecipazione detenuta nella Target o dei titoli o crediti ad essa riferibili. I predetti residui potranno essere oggetto di cessione, anche eventualmente sul mercato, a cura della Società secondo modalità e tempi

determinati dal Consiglio di Amministrazione, e i relativi proventi netti saranno imputati, ai fini del presente Articolo 31, agli utili diversi dall'Utile Operazione Rilevante, soggetti alla disciplina di cui al Paragrafo 31.11.

- 31.9 Qualora l'assemblea dovesse deliberare di non procedere, in tutto od in parte, alla distribuzione dell'Importo Privilegiato ai titolari di Azioni B, la quota dell'Importo Privilegiato non distribuito di spettanza dei titolari di Azioni B ai sensi dei precedenti Paragrafi 31.6, 31.7 e 31.8 sarà accantonata a una apposita riserva (la "**Riserva Targata**") di cui, in ogni tempo, beneficeranno esclusivamente i titolari di Azioni B e ciò anche mediante l'eventuale assegnazione di Azioni (sia Azioni Ordinarie che Azioni B nel rispetto di quanto stabilito al precedente Paragrafo 6-*bis*.5) che dovessero essere emesse a valere sugli importi ricompresi nella Riserva Targata (anche mediante compensazione in sede di sottoscrizione di un apposito aumento di capitale). Nel caso in cui in relazione all'Operazione Rilevante fossero comunque rilevati proventi in bilancio ma alla data dell'assemblea di approvazione di questo non risultasse intervenuta la Conclusione Investimento, l'assemblea chiamata ad approvarlo potrà: (i) distribuire gli stessi a favore dei titolari di Azioni B, in armonia con le previsioni del presente articolo, salvo conguaglio alla Conclusione Investimento, o (ii) accantonare la miglior stima di competenza dei titolari di Azioni B alla Riserva Targata rimanendo inteso che in tali ipotesi, qualora la Riserva Targata, alla Conclusione Investimento, dovesse risultare carente rispetto all'Importo Privilegiato definitivamente accertato – o eccedere lo stesso – il Consiglio di Amministrazione procederà ad imputare alla – o trasferire dalla – stessa un corrispondente importo della – o alla – riserva straordinaria o delle altre riserve di utili disponibili.
- 31.10 Gli Utili Operazione Rilevante eccedenti l'Importo Privilegiato verranno distribuiti tra tutti gli azionisti in proporzione al numero di Azioni da ciascuno di questi possedute, fermo restando che ciascuna Azione B ha diritto di percepire tali utili in misura pari ad un cinquantesimo (1/50) del dividendo per azione spettante a ciascuna Azione Ordinaria (di seguito "**Rapporto Base**").
- 31.11 Gli utili diversi dagli Utili Operazione Rilevante verranno distribuiti tra tutti gli azionisti in proporzione al numero di Azioni da ciascuno di questi possedute, secondo il Rapporto Base.
- 31.12 Nel rispetto delle disposizioni di Legge e delle previsioni del presente articolo la Società può distribuire acconti su dividendi.
- 31.13 In caso di fusione o scissione (ovvero altra operazione simile) che dovesse interessare la Società, le previsioni contenute nel presente Articolo 31 relativamente agli utili dovranno essere riportate anche nello statuto della società risultante da tale operazione, salvo che l'assemblea speciale dei titolari di Azioni B deliberi diversamente.

TITOLO VII – SCIOGLIMENTO

Articolo 32

(Scioglimento e liquidazione)

- 32.1 Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della Società, l'assemblea nomina uno o più liquidatori e delibera ai sensi di legge.
- 32.2 Salva diversa delibera dell'Assemblea, al liquidatore compete il potere con rappresentanza di compiere tutti gli atti utili ai fini della liquidazione, con facoltà, a titolo esemplificativo, di cedere singoli beni o diritti o blocchi di essi, stipulare transazioni, effettuare denunce, nominare procuratori speciali per singoli atti o categorie di atti; per la cessione dell'azienda relativa all'impresa sociale o di singoli suoi rami occorre comunque la preventiva autorizzazione dei soci.
- 32.3 Il patrimonio netto di liquidazione verrà distribuito ai soci secondo il seguente ordine:

- (a) in primo luogo, ai soci titolari di Azioni Ordinarie, fino al rimborso integrale della Riserva Sovrapprezzo Azioni Ordinarie;
- (b) in secondo luogo, ai soci titolari di Azioni B, fino al rimborso integrale della Riserva Sovrapprezzo Azioni B, laddove esistente;
- (c) in terzo luogo, ai soci titolari di Azioni B, fino al rimborso integrale della Riserva Targata;
- (d) in quarto luogo, ai titolari di Azioni B, applicando le modalità di distribuzione di cui ai Paragrafi 31.6 e seguenti, ove dovesse residuare una partecipazione in Target connessa all'Operazione Rilevante ed a seguito della relativa cessione dovesse essere presente un Importo Privilegiato;
- (e) per il residuo, a tutti i soci titolari di Azioni e ciò in proporzione al numero delle stesse posseduto, secondo il Rapporto Base.

32.4 La Società potrebbe ritenere opportuno assegnare partecipazioni o altri strumenti finanziari della Target direttamente ai titolari di Azioni. In tale circostanza si applica il Paragrafo 31.8 che precede.

TITOLO VIII – DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 33

(Rinvio)

Ogni ipotesi non disciplinata dal presente statuto è disciplinata dalle norme di legge e regolamentari pro tempore vigenti, ivi incluso, in caso di ammissione a negoziazione su Euronext Growth Milan, il Regolamento Emittenti EGM e ogni altra disposizione di volta in volta applicabile a tale mercato.

Articolo 34

(Eventuale qualificazione della Società come diffusa)

Qualora, in dipendenza dell'ammissione all'Euronext Growth Milan o anche indipendentemente da ciò, le Azioni Ordinarie risultassero essere diffuse fra il pubblico in maniera rilevante, ai sensi delle disposizioni normative e regolamentari di volta in volta vigenti, troveranno applicazione le disposizioni normative e regolamentari di volta in volta vigenti per emittenti che abbiano azioni diffuse fra il pubblico in maniera rilevante, e decadranno automaticamente le clausole del presente statuto incompatibili con la disciplina dettata per tali società.

Articolo 35

(Foro competente)

Per ogni eventuale e futura controversia derivante dal presente statuto, o connessa allo stesso, è esclusivamente competente il Tribunale di Milano.